



Scudo Speciale Studio professionale

Stampato con carta riciclata 100%.

INDICE

GLOSSARIO	pag. 2 di 41
------------------------	--------------

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	pag. 10 di 41
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I) INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI	pag. 12 di 41
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II) FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI	pag. 16 di 41
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE III) ELETTRONICA.	pag. 19 di 41
NORME COMUNI PER LE SEZIONI I) - II) - III).	pag. 21 di 41
NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE IV) RESPONSABILITÀ CIVILE	pag. 25 di 41
NORME IN CASO DI SINISTRO PER TUTTE LE SEZIONI.	pag. 30 di 41
ARTICOLI DI LEGGE	pag. 35 di 41

GLOSSARIO

Di seguito si riportano le definizioni dei termini assicurativi utilizzati nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

I termini definiti al singolare avranno medesimo significato anche al plurale e viceversa ove il contesto lo richieda.

Aggravamento (del Rischio)	si ha Aggravamento del Rischio quando, successivamente alla stipula del Contratto di Assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del Sinistro.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione	il contratto di Assicurazione.
Cassaforte Murata	la cassaforte munita di alette di ancoraggio incastonata con cemento nella muratura e con sportello d'apertura a filo di parete.
Cassaforte non Murata o Armadio Corazzato	il mobile con pareti e battenti costituenti difesa atta a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici; le casseforti e gli armadi corazzati con peso inferiore a 200 kg. devono essere ancorati rigidamente al pavimento e ad almeno una parete.
Contenuto	si intende: <ul style="list-style-type: none">– mobili, arredamento, attrezzature, campioni e strumenti professionali inerenti l'attività, lampadari, tappezzerie, moquettes, migliorie apportate dal locatario, impianti portatili di condizionamento e riscaldamento, macchine per scrivere e per calcolare elettriche, Macchine Elettroniche, supporto dati, archivi, registri, cancelleria, stampati, tappeti, quadri d'autore, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria e quant'altro pertinente l'ufficio/studio e di uso personale dell'Assicurato e dei suoi dipendenti;– valori (denaro, titoli di credito o le spese per esperirne la procedura di ammortamento - se consentita -, valori in genere, tessere o biglietti-

ti autoferrotramviari e ferroviari, coupons e buoni benzina). Sono esclusi metalli e pietre preziose, gioielli, perle naturali e di coltura, raccolte e collezioni, veicoli targati e natanti.

Contraente	soggetto che stipula il Contratto di Assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.
Contratto di Assicurazione	accordo con il quale l'Impresa verso pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l'Assicurato al verificarsi di fattispecie previste dalla Polizza.
Cose	gli oggetti materiali e gli animali.
Danni Materiali e Diretti	i Danni materiali che le Cose assicurate subiscono direttamente per il verificarsi di un evento per il quale vale l'Assicurazione.
Danni Conseguenziali	i Danni materiali alle Cose assicurate non cagionati direttamente dai rischi per i quali vale l'Assicurazione, ma subito da dette Cose in conseguenza di tali eventi.
Denuncia di Sinistro	avviso che l'Assicurato deve dare all'Impresa o all'Intermediario a seguito di un Sinistro.
Dipendente	la persona che in base ai documenti previsti dalla legge risulta prestare la propria opera alle dipendenze dell'Assicurato.
Disdetta	atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il Contratto di Assicurazione.
Esplosione	la deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.
Fabbricato	la costruzione edile comprendente: <ul style="list-style-type: none">– i locali di proprietà dell'Assicurato, costituenti l'intero Fabbricato od una sua porzione, compresa la quota delle Parti di Fabbricato di proprietà comune, nonché le opere di fondazione o interrate;– le dipendenze (cantine, soffitte, boxes) non in-

- tercomunicanti con i locali di cui sopra, anche se in corpi separati, le recinzioni ed i cancelli;
- le tinteggiature (escluse tappezzerie e moquettes), i serramenti, gli impianti elettrici (esclusi i lampadari), telefonici, videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, purché stabilmente installati, ed ogni altro impianto ed installazione considerati fissi per natura e destinazione, anche se di proprietà di Società erogatrici;
- le statue, gli affreschi e le decorazioni non aventi valore artistico; con esclusione dell'area.

Franchigia

somma che, per ogni Sinistro, viene dedotta dall'ammontare dell'Indennizzo e resta a carico dell'Assicurato.

Fulmine

fenomeno naturale che comporta una scarica elettrica e visibile.

Furto

l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Impresa

CARGEAS Assicurazioni S.p.A.

Incendio

la combustione, con fiamma, di Cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro dopo l'applicazione al danno liquidabile di limiti, Franchigie e Scoperti eventualmente previsti in Polizza.

Intermediario

persona fisica o società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

IVASS

indica l'organo preposto alla vigilanza sulle assicurazioni private secondo quanto previsto dalle disposizioni normative o regolamentari tempo per tempo sopravvenute.

Macchine Elettroniche	i sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, personal computers, apparecchi elettro-medicali, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l'attività dell'ufficio o studio professionale.
Massimale	somma massima liquidabile dall'Impresa a titolo di Indennizzo.
Mediazione	attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Parti	il Contraente e CARGEAS Assicurazioni S.p.A..
Perito	libero professionista incaricato dall'Impresa di stimare l'entità del danno subito dall'Assicurato o nell'assicurazione della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un Sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale.
Polizza	documento sottoscritto dalle Parti che riporta i dati del Contraente, le coperture acquistate, il Premio pagato e la durata della Copertura Assicurativa che unitamente alle Condizioni di Assicurazioni, al DIP Danni, al DIP Aggiuntivo Danni costituisce il Contratto di Assicurazione.
Portavalori	la persona incaricata del trasporto dei "valori" e che può essere un Dipendente dell'Assicurato o l'Assicurato stesso od un suo familiare.
Premio	la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa.
Primo Rischio (Assicurazione a)	forma di Assicurazione in base alla qual l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Rapina/Estorsione	la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia alla persona stessa o a quella di altri.
Recesso	scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto	la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.
Scoppio/Implosione	il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione: gli effetti del gelo e del "corpo d'ariete" non sono considerati scoppio o implosione.
Serramento	il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro	verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
Supporto di Dati	per "supporto dati" si intende il materiale per la memorizzazione delle informazioni leggibili a macchina come ad esempio: nastri, dischi magnetici, schede perforate od altri supporti; per "dati" si intendono le informazioni memorizzate dall'Assicurato leggibili a macchina sui supporti; non si considerano "Supporto di Dati" i programmi operativi, i programmi applicativi/individuali e/o personalizzati, compresi il relativo supporto e qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Territorio Italiano	quello della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
Terrorismo	qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.

Valore intero (Assicurazione a) forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti dalle stime che il Valore a Nuovo o di Rimpiazzo delle Cose al "momento del Sinistro" eccede le somme assicurate.

Valore a Nuovo o di Rimpiazzo per "Valore a Nuovo" si intende:

- per il Fabbricato o il Rischio locativo, il costo di riparazione o di ricostruzione a nuovo con analoghe caratteristiche costruttive;
- per il Contenuto, le lastre di vetro e le Macchine Elettroniche, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di Rimpiazzo dei medesimi con Cose nuove uguali o, in mancanza, con Cose equivalenti per uso, qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento, nonché le imposte, qualora queste non possano essere reperite dall'Assicurato.

Vetro Antisfondamento manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm. oppure da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di Premio successivi l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno dal pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del Rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di Recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente o l'Impresa possono recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

Il Recesso ha effetto trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di invio della comunicazione. L'Impresa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del Recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto, dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di Disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad 1 (uno) anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il Contratto di Assicurazione si riferiscono al periodo di Assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'Assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9 - Mediazione e Foro Competente

In tutti i casi in cui le Parti intendano rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in relazione al Contratto di Assicurazione, esse devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche, esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione rivolgendosi ad un Organismo di Mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia, e avente sede nel medesimo luogo ove il giudice territorialmente competente sarebbe chiamato a decidere la controversia.

Per qualunque controversia relativa all'esecuzione o interpretazione della presente Polizza o comunque dalla stessa derivante il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l'Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo dell'Assicurato.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE I) INCENDIO E RISCHI COMPLEMENTARI

Art. 11 - Oggetto dell'Assicurazione

È Assicurato l'Indennizzo dei Danni Materiali e Diretti arrecati al Fabbricato ed al Contenuto posto nei locali dell'ufficio/studio e nelle sue dipendenze, anche se di proprietà di Terzi, da:

- Incendio.
- Fulmine, **con esclusione dei "Guasti elettrici conseguenti"**.
- Guasti elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici, da qualunque causa provocati, **escluse "Macchine Elettroniche"**, sino al 5% della somma assicurata con il massimo di € 2.600,00.

Restano esclusi:

- **i Danni da usura e quelli riconducibili a difetti di manutenzione;**
- **i primi € 100,00 di ogni Sinistro.**
- Scoppio, Esplosione ed implosione.
- Caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, oggetti orbitanti, meteoriti.
- Onda sonora.
- Caduta di ascensori, montacarichi, antenne radio/televisive, compresi i Danni subiti dai medesimi.
- Urto di veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato.
- Atti vandalici e dolosi compiuti anche in occasione di scioperi, di tumulti e sommosse, nonché atti di Terrorismo e sabotaggio.

Restano esclusi:

- **i Danni di imbrattamento e deturpamento alle parti esterne del Fabbricato e delle recinzioni;**
- **i primi € 100,00 di ogni Sinistro.**
- Trombe, tempeste, bufere, uragani, vento, grandine, sovraccarico di neve, nonché quelli causati dalla caduta di alberi e dall'urto di Cose trascinate o provocate dalla violenza dei predetti eventi atmosferici, compresi i Danni di bagnamento da essi direttamente arrecati all'interno dei locali ed al loro Contenuto. I Danni da grandine a manufatti in materia plastica e/o lastre di cemento-amianto sono indennizzati fino al 2% della somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 520,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Restano esclusi:

- i Danni causati da sabbia, acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione;
- i pannelli solari, lucernari, lastre di vetro e vetrate in genere, verande, serre e quanto in esse riposto, tende esterne e consimili installazioni;
- i primi € 100,00 di ogni Sinistro.
- Acqua condotta fuoriuscita a seguito di guasto o rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico-sanitari e di condizionamento, del

Fabbricato Assicurato o contenente le Cose assicurate e di sua esclusiva competenza. Sono comprese le spese sostenute per ricercare, riparare o sostituire le tubazioni ed i relativi raccordi e per la demolizione ed il ripristino delle parti murarie, fino alla concorrenza del 2% della somma assicurata per il Fabbricato, col massimo di € 520,00 per Sinistro e per anno assicurativo.

Restano esclusi i primi € 100,00 di ogni Sinistro.

- Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti termici al servizio del Fabbricato, oppure sviluppatisi in conseguenza di un evento sopraindicato che abbia colpito anche Cose non assicurate.
- Guasti cagionati allo scopo di impedire, arrestare o limitare i Danni causati da un evento sopraindicato.

Sono altresì indennizzabili:

- I "valori", distrutti o perduti a causa di un evento elencato all'Art. 11, sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.200,00.
- Il rimpiazzo del combustibile, perduto in conseguenza ad un evento elencato all'Art. 11 o ad un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento del Fabbricato, fino alla concorrenza di € 2.600,00.
- I Danni Conseguenziali, ossia i Danni materiali subiti dalle Cose assicurate come conseguenza immediata di taluno degli eventi elencati all'Art. 11, eccetto quanto indicato nell'Art. 30 Esclusioni.
- La rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e dei lampadari dell'ufficio e/o per la quota parte del Fabbricato di proprietà comune, da qualunque causa provocati, fino alla concorrenza di € 250,00.

Restano esclusi i Danni:

- **verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedono la prestazione di operai;**
- **derivanti da difettosa installazione e da vizio di costruzione.**
- Le spese sostenute in conseguenza di un evento elencato all'Art. 11 per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, supporto dati, documenti, registri, nastri, comprese le spese necessarie per la ricostruzione dei dati in essi contenuti e gli Indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi, escluso qualsiasi riferimento a valori artistici o scientifici, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto.

Rischio locativo

Se l'Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'Impresa risponde dei Danni Materiali e Diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, nei limiti della somma assicurata.

Ricorso terzi, vicini e/o locatari

L'Impresa risponde, fino alla concorrenza del Massimale convenuto, delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale

civilmente responsabile ai sensi di legge - per Danni cagionati alle Cose di terzi, dei Vicini e/o Locatari da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. L'Assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il Massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del Massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i Danni a Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo (salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni e le Cose sugli stessi mezzi trasportate) nonché quelli di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro in rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli Amministratori delle medesime

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'Impresa.

Art. 12 - Colpa grave

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati i Danni causati dagli eventi indicati all'Art. 11 anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 13 - Aumento dell'Indennizzo

All'Assicurato verrà riconosciuto un Indennizzo supplementare sino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il danno materiale e diretto, anche in eccedenza alla somma assicurata e senza applicazione di regola proporzionale, per:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro;
- il mancato godimento dei locali o la perdita delle pigioni, per il periodo necessario al loro ripristino, non oltre un anno;
- le spese di trasferimento in altri locali sostenute per il proseguimento dell'attività;
- onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- i costi ed oneri per gli "obblighi" in caso di Sinistro;

- gli oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;
- la rimozione e ricollocamento del Contenuto;
- altri oneri o costi incombenti.

Art. 14 - Indennità aggiuntiva

In caso di Sinistro l'Impresa corrisponderà, nei limiti della relativa somma assicurata, congiuntamente all'importo dovuto per i Danni Materiali e Diretti, un Indennizzo aggiuntivo pari al 25% di quello liquidato per Fabbricato/Rischio locativo e/o Contenuto. Nella fattispecie di danno riguardante il "Rischio locativo", l'indennità aggiuntiva verrà liquidata esclusivamente all'Assicurato.

Art. 15 - Macchine Elettroniche - Esclusione

Le Macchine Elettroniche, se assicurate con la Sezione III, sono escluse dalla presente Sezione.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE II) FURTO E RISCHI COMPLEMENTARI

Art. 16 - Oggetto dell'Assicurazione

È Assicurato l'Indennizzo per la perdita del Contenuto, posto nei locali dell'ufficio/studio e nelle sue dipendenze, anche se di proprietà di Terzi, in conseguenza di:

- FURTO commesso dopo che i ladri si sono introdotti all'interno dell'ufficio/studio:
 - con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di chiusura, purché tali difese e mezzi abbiano almeno le caratteristiche indicate all'Art. 28 "Operatività dell'Assicurazione", ovvero praticando una apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
 - con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
 - con uso di chiavi vere smarrite o sottratte in modo fraudolento all'Assicurato o a chi le detiene, a condizione che l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente. In tal caso l'Assicurazione è operante dalle ore 24.00 del giorno della denuncia alle ore 24.00 del 5° (quinto) giorno successivo.
Effettuata la denuncia e consegnata copia all'Impresa, l'Assicurato ha diritto, fino alla concorrenza di € 160,00 -, al rimborso delle spese sostenute per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equi valenti;
 - per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, quando sono operanti tutte le difese esterne.

Per le Cose custodite in cassaforte o armadio corazzato, l'Assicurazione Furto è valida a condizione che l'autore del reato, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati ne abbia asportato il Contenuto con scasso della cassaforte o dell'armadio o con asportazione degli stessi.

- FURTO commesso o agevolato dai dipendenti dell'Assicurato, a parziale deroga dell'Art. 30, a condizione che si verifichino le seguenti circostanze:
 - a) che l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le Cose assicurate né di quelle di particolari mezzi di difesa interni o della sorveglianza dei locali stessi;
 - b) che il Furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il Dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

- RAPINA / ESTORSIONE avvenuta nell'ufficio/studio, compreso il caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
- GUASTI E ATTI VANDALICI al Contenuto Assicurato, ai locali che lo contengono, alle relative difese, agli impianti di protezione e di allarme, alle casseforti ed agli armadi corazzati, cagionati per/o nell'esecuzione del Furto o della Rapina / Estorsione o nel tentativo di commetterli.

Limiti di Indennizzo

Della somma assicurata l'Impresa, in caso di Sinistro indennizzabile, non pagherà più:

- a) del 70% col massimo di € 5.200,00 per singolo oggetto per: tappeti, quadri di autore, arazzi, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi preziosi), oggetti e servizi di argenteria;**
- b) del 20% col massimo di € 5.200,00 per i "valori" non custoditi in cassaforte o armadio corazzato.**

Sono altresì indennizzabili, sino al 20% della somma assicurata per il Contenuto, le spese sostenute in conseguenza di un evento elencato all'Art. 16 per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento di archivi, supporto dati, documenti, registri, nastri, comprese le spese necessarie per la ricostruzione dei dati in essi contenuti e gli Indennizzi dovuti per legge a terzi, escluso qualsiasi riferimento a valori artistici o scientifici.

Art. 17- Portavalori

L'Assicurazione comprende, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, il Furto, la rapina, l'estorsione e lo scippo dei "valori" commesso sul Portavalori incaricato del servizio, mentre, al di fuori dei locali dell'ufficio/studio specificato in Polizza, detiene i "valori" stessi durante il trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti e viceversa. Il Furto è indennizzato anche se avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore del Portavalori.

Per il Furto con destrezza l'Assicurazione è limitata ai casi in cui il Portavalori ha indosso od a portata di mano i "valori" medesimi.

Art. 18- Aumento dell'Indennizzo

All'Assicurato verrà riconosciuto un Indennizzo supplementare, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza per il Contenuto, anche in eccedenza alla somma assicurata, per:

- costi ed oneri per gli "obblighi" in caso di Sinistro;
- onorari del Perito scelto in conformità a quanto previsto all'Art. 54 "Procedura per la valutazione del danno";
- altre spese sostenute quali, ad esempio, il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.

Art. 19 - Indennità aggiuntiva

In caso di Sinistro l'Impresa corrisponderà, nei limiti della relativa somma assicurata, congiuntamente all'importo dovuto per la perdita delle Cose assicurate, un Indennizzo aggiuntivo pari al 25% dell'importo suddetto.

Art. 20 - Sospensione della Assicurazione per i locali incustoditi

L'Assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno consecutivo di chiusura dei locali. Per i valori non custoditi in cassaforte o armadio corazzato, la sospensione decorre invece dalle ore 24.00 del sedicesimo giorno.

Art. 21 - Macchine Elettroniche - Esclusione

Le Macchine Elettroniche, se assicurate con la Sezione III), sono escluse dalla presente Sezione.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE III) ELETTRONICA

Art. 22 - Oggetto dell'Assicurazione

È Assicurato l'Indennizzo dei Danni Materiali e Diretti causati alle "Macchine Elettroniche" assicurate, anche se di proprietà di Terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso dagli Artt. 27 e 30.

Art. 23 - Programmi operativi per sistemi di elaborazione dati

Sono compresi nell'Assicurazione i programmi operativi per sistemi di elaborazione elettronica dei dati purché rientranti nella somma assicurata.

Sono comunque esclusi i programmi applicativi individuali e/o personalizzati.

Art. 24 - Colpa grave

A deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzati i Danni causati dai "Rischi assicurati" anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata.

Art. 25 - Aumento dell'Indennizzo

All'Assicurato verrà riconosciuto un Indennizzo supplementare, fino alla concorrenza del 10% dell'Indennizzo liquidabile a termini di Polizza per le "Macchine Elettroniche", anche in eccedenza alla somma assicurata e senza applicazione di regola proporzionale, per:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro;
- costi ed oneri per gli "obblighi" in caso di Sinistro;
- onorari del Perito, scelto in conformità a quanto previsto all'Art. 54 "Procedura per la valutazione del danno";
- spese sostenute per il rifacimento e la ricostruzione dei "Supporti di dati" danneggiati dal Sinistro;
- maggiori costi sostenuti per: uso di impianto o apparecchio sostitutivo, applicazione di metodi di lavoro alternativi, prestazione di servizi da terzi.

Art. 26 - Indennità aggiuntiva

In caso di Sinistro l'Impresa corrisponderà, nei limiti della relativa somma assicurata, congiuntamente all'importo dovuto per i Danni Materiali e Diretti, un Indennizzo aggiuntivo pari al 25% di quello liquidato per le "Macchine Elettroniche".

Art. 27 - Esclusioni

a) Franchigia: sono escluse dall'Assicurazione i primi € 100,00 di ogni Sinistro.

b) Prestazioni comprese nei contratti di assistenza tecnica e manutenzione: sono esclusi dalla garanzia i Danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni relative al contratto di assistenza tecnica e manutenzione della casa costrut-

trice o di azienda da essa autorizzata, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato.

Sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a:

- controlli di funzionalità;**
- manutenzione preventiva;**
- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;**
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;**
- Danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto Assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.**

I Danni imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione sono indennizzabili a condizione che:

- le macchine e gli impianti assicurati siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;**
- la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente alle macchine o impianti assicurati, anche la stessa apparecchiatura di stabilizzazione.**

NORME COMUNI PER LE SEZIONI I) - II) - III)

Art. 28 - Operatività dell'Assicurazione

L'Assicurazione è valida a condizione che il Fabbricato Assicurato o contenente le Cose assicurate:

a) per tutte le Sezioni suindicate:

- sia costruito in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni;
- sia in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sia adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- non contenga industrie, supermercati, cinematografi, nights, discoteche, teatri, depositi agricoli.

b) per i rischi Furto, Guasti e Atti vandalici per le Sezioni II e III):

- abbia tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura;
- serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro Antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono ammesse anche aperture difese da serramenti con sole lastre di vetro o di cristallo.

Se l'autore del Sinistro si è introdotto nei locali tramite la sola rottura di tali lastre e/o del relativo infisso, senza scasso od effrazione di ulteriori difese esterne, verrà applicato, sull'importo liquidato a termini di Polizza, lo Scoperto del 25%.

Tale Scoperto non è applicato se il fatto è commesso:

- con rottura dei vetri delle vetrine, durante l'orario di apertura al pubblico in presenza di addetti;
- con rottura di porte-vetrate - purché efficacemente chiuse - e di vetrine - purché fissate - durante l'intervallo di chiusura diurna;

- attraverso le luci dei serramenti e delle inferriate con rottura del vetro retrostante, durante l'orario di chiusura.

Non sono pertanto indennizzabili i Danni avvenuti quando non esistano o non siano operanti le difese sopraindicate.

Nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi delle "Norme in caso di Sinistro", senza tenere conto dello Scoperto di cui sopra, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato

Art. 29 - Trasloco dell'ufficio/studio

In caso di trasloco dell'ufficio/studio indicato in Polizza, l'Assicurazione rimane sospesa fino a quando l'Assicurato ne abbia dato notizia all'Impresa per iscritto, ferme le disposizioni dell'Art. 4 che precede in caso di aggravamento del Rischio.

Art. 30 - Esclusioni

Per le sezioni I) - II) - III) sono esclusi dall'Assicurazione i Danni:

a) determinati da o verificatisi in occasione di:

- fatti di guerra anche civile e insurrezioni, invasioni e ostilità, con o senza dichiarazione di guerra, rivolta, occupazione militare, terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione a radiazioni ionizzanti;

salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

- b) causati con dolo dell'Assicurato, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- c) a Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune; ad alberi, fiori e coltivazioni in genere.**

Limitatamente alla Sezione I) Incendio e rischi complementari sono inoltre esclusi i Danni:

- a) causati da gelo, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana;**
- b) da trabocco o rigurgito di fognature;**
- c) di od in connessione con Furto, Rapina / Estorsione, sia tentati che consumati; saccheggio, smarrimento o da ammanchi di qualsiasi genere;**
- d) subiti dalle scorte alimentari, da Cose e/o prodotti in refrigerazione, surgelazione, congelazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione;**
- e) indiretti quali cambiamento di costruzione, restrizioni per norme urbanistiche o di uso dei suoli, mancanza di locazione o di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione del lavoro e in genere qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate, salvo quanto pattuito per le "Indennità aggiuntive".**

Limitatamente alla Sezione II) Furto e rischi complementari sono inoltre esclusi, salvo quanto previsto all'Art. 16, i Danni agevolati dall'Assicurato con colpa grave nonché i Danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:

- a) persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;**
- b) persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;**
- c) incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;**
- d) persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (nn. 1,2,3) anche se non coabitanti;**
- e) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni, Scoppi, anche se provocati dall'autore del Furto o della Rapina / Estorsione ed anche se il reato non è stato consumato.**

Limitatamente alla Sezione III) Elettronica sono inoltre esclusi i Danni:

- a) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;**
- b) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il Costruttore, Venditore o Locatore delle Cose assicurate;**
- c) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i Danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le Cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;**
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal Costruttore e/o Fornitore delle Cose assicurate;**
- e) di natura estetica che non siano connessi a Danni indennizzabili;**
- f) attribuiti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza.**

Art. 31 - Anticipo indennizzi

L'Impresa anticipa un importo pari al 50% dell'ammontare presumibilmente indennizzabile, in base alle risultanze acquisite, purché:

- l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dalla Polizza;
- l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della "denuncia circostanziata del Sinistro";
- il presumibile Indennizzo non sia inferiore al 40% della somma assicurata;
- non sussistano vincoli, ipoteche, istruttorie penali inerenti il Sinistro, istanze fallimentari a carico dell'Assicurato.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 105.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno.

L'obbligo dell'Impresa dovrà essere soddisfatto entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 32 - Rinuncia al diritto di rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dell'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a termini di legge, le Società Consociate, Controllate o Collegate ed i Clienti, purché l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso verso il responsabile del danno.

Art. 33 - Enti in leasing

Sono esclusi dalla presente Assicurazione gli "enti" in leasing appoggiati a contratti di leasing, già coperti da apposita Assicurazione.

Art. 34 - Riduzione delle somme assicurate - Reintegro automatico

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di Sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino alla scadenza del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Resta però inteso che tale importo è automaticamente reintegrato mediante corresponsione del rateo di Premio che l'Assicurato si impegna a versare entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della relativa appendice. Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Impresa decidesse invece di recedere dal Contratto di Assicurazione, si farà luogo al rimborso del Premio netto non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.

NORME CHE REGOLANO LA SEZIONE IV)

RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 35 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.T.C.)

ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di Danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere;

B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000, n. 38, per gli Infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti nonché da lavoratori parasubordinati, così come definiti dal citato D.Lgs. n. 38/2000, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di Danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 Febbraio 2000 n. 38 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia ai dipendenti.

L'Assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/97. In caso di esercizio dell'azione di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile da parte dell'INAIL, detti prestatori di lavoro temporaneo saranno considerati terzi.

Sono comunque escluse le malattie professionali.

Se, al momento del Sinistro, l'Assicurato non è in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di Legge, l'Assicurazione non è efficace qualora l'omessa dichiarazione presso l'INAIL di uno o più dipendenti derivi da dolo dell'Assicurato.

Tanto l'Assicurazione RCT quanto l'Assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n. 222.

La garanzia comprende i rischi derivanti:

- dai lavori di straordinaria manutenzione dei fabbricati restando inteso che ove detta manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori stessi;

- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e dalla detenzione di cani;
- dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

L'Assicurazione non comprende i Danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni;

- dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere;
- da operazioni di prelievo, consegna e/o rifornimento di documenti e/o di merci, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore;
- dalla guida da parte dei dipendenti, di velocipedi;
- da fatti colposi non menzionati nei punti precedenti, ma comunque verificatisi nell'ambito dell'esercizio dello ufficio/studio professionale Assicurato, esclusa ogni responsabilità inerente all'attività professionale o commerciale.

Art. 36 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione.

Art. 37 - Qualifica di terzi

Sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali (escluse le malattie professionali) subite in occasioni di lavoro o di servizio:

- i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di Assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965, n. 1124;
- i consulenti, i tirocinanti, i praticanti, i sostituti, i collaboratori ed i domestici.

Art. 38 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i Danni:

- a) derivanti da attività diverse da quella per la quale è stata stipulata la Polizza;
- b) da Furto e a Cose altrui derivanti da Incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate

- di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) a Cose che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
 - e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - f) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

L'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i Danni:

- g) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- l) riconducibili alla presenza, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, deposito o uso di amianto e/o prodotti derivati da e/o prodotti contenenti amianto;
- m) dei quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere a qualunque titolo per azioni terroristiche da chiunque poste in atto.

Art. 39 - Proprietà e/o conduzione di locali nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla sua qualità di proprietario e/o conduttore dei locali ove è ubicato l'ufficio/studio professionale descritto in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino.

La garanzia non comprende i Danni derivanti:

- da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- da attività esercitate nei fabbricati all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'Assicurazione.

La garanzia comprende i Danni derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con una Franchigia di € 50,00 per ciascun Sinistro.

Il capo c) dell'art. 36 delle "Norme che regolano l'Assicurazione" s'intende abrogato e così sostituito: "Non sono considerati "terzi" le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi".

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i Danni di cui il condomino debba

rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i Danni a carico della proprietà comune escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 40 - R.C. del committente ex art. 2049 Codice Civile

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interesse e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile, nella sua qualità di committente:

a) dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto all'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati:

La garanzia vale anche per i Danni corporali cagionati alle persone trasportate.

È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione dell'Impresa nei confronti dei responsabili. **Questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia fissa di € 250,00 per ogni Sinistro e vale nei limiti territoriali dello Stato della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.** L'Assicurazione è operante sempreché risulti provato che al momento del Sinistro il mezzo era guidato da un Dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge, regolarmente abilitato;

b) delle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Ufficio/Studio.

Art. 41 - Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 42 - Coesistenza di altre assicurazioni

Qualora i rischi risultino già coperti da garanzia assicurativa con Polizza specifica, in caso di Sinistro la presente Assicurazione, nei limiti dei Massimali previsti, s'intenderà stipulata a secondo Rischio, per la parte di risarcimento eventualmente eccedente il Massimale Assicurato dall'altra specifica Polizza.

Art. 43 - Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i Danni che avvengono nel Territorio Italiano.

Art. 44 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la doman-

da. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 45 - Variazione nel numero di addetti

Il Premio della presente Assicurazione viene determinato sulla dichiarazione da parte dell'Assicurato che il numero delle persone addette all'Azienda è quello indicato nella scheda di Polizza.

Si conviene fra le Parti che:

- entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, l'Assicurato comunica all'Impresa le variazioni in aumento o diminuzione che si sono verificate nel corso dell'anno, relativamente al numero degli addetti;
- se alla singola scadenza annuale risulterà un numero di addetti diverso da quello dichiarato in Polizza, l'Impresa provvederà ad emettere appendice o nuovo contratto, variando il Premio in base al numero effettivo degli addetti risultante a tale data;
- l'Impresa ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie; qualora l'Assicurato dovesse omettere di segnalare alle singole scadenze annuali successive, le variazioni in aumento del numero degli addetti originariamente dichiarati;
- nel caso in cui dalla Polizza e/o appendice risultasse operante la presente Sezione, ma senza l'indicazione del numero di addetti, verrà considerato un numero non superiore a cinque unità, compreso il titolare.

L'Impresa rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 del Codice Civile, solo nel caso in cui il numero degli addetti risulti superiore di una sola unità rispetto a quello originariamente dichiarato.

NORME IN CASO DI SINISTRO PER TUTTE LE SEZIONI

Art. 46 - Obblighi

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le Cose assicurate, adoperarsi per il recupero delle Cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate e conservare le tracce ed i residui del Sinistro;
- b) darne avviso all'Impresa al più presto possibile, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- c) per i Danni presumibilmente dolosi e in tutti i casi previsti dalla legge, sporgere denuncia scritta all'Autorità competente, trasmettendone copia all'Intermediario o all'Impresa;
- d) in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico dell'Impresa secondo il disposto dell'art. 1914 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del codice Civile;

- e) predisporre un elenco dei Danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose perdute o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge Infortuni.

Per quanto riguarda la coesistenza di più Assicuratori vale il disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, fatta eccezione per la Sezione IV Responsabilità Civile per la quale è valido il disposto dell'Art. 42.

Art. 47 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare dei Danni (esclusi quelli di Responsabilità Civile) è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non

si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Salvo quanto indicato nelle "Spese supplementari", ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 48 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il Rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli "Obblighi" in caso di Sinistro dell'Art. 46;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. 49 "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei Danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 49 - Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni "cosa" assicurata con i seguenti criteri:

1. se l'Assicurazione è a "valore intero":

- come differenza fra il valore che le "Cose" assicurate avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che ne resta dopo il Sinistro, al netto di eventuali recuperi, fermi i limiti di Indennizzo previsti;

2. se l'Assicurazione è a "primo Rischio":

- detraendo dal valore che le "Cose" perdute avevano al momento del Sinistro e dalla spesa per riparare quelle soltanto danneggiate, il valore di eventuali recuperi, fermi comunque i limiti di Indennizzo previsti;

e stimando

- a) **per il Fabbricato o Rischio Locativo:** la spesa necessaria, valutata al momento del Sinistro, per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive;
- b) **per il Contenuto:** il valore di rimpiazzo, valutato al momento del Sinistro, di Cose nuove uguali o, in mancanza, di Cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità;
- c) **per lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro:** dal loro costo di rimpiazzo, valutato al momento del Sinistro, compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto;
- d) **per le Macchine Elettroniche:** stimando, al momento del Sinistro, il costo di rimpiazzo della "cosa" danneggiata oppure le spese necessarie per ripristinarla nella sua funzionalità, se ne è economicamente conveniente la riparazione, e deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti.

Per le Cose fuori uso od inservibili, così come per le Cose non rimpiazzabili o non sostituibili, l'Assicurazione è prestata per il loro valore al "momento del Sinistro", al netto cioè del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'obsolescenza, all'ubicazione, alla destinazione, al deperimento per l'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero Indennizzo purché proceda al rimpiazzo o alla riparazione del Contenuto e delle Macchine Elettroniche e/o alla riparazione o ricostruzione del Fabbricato, nello stesso luogo o in altra località, entro un anno dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio all'Impresa. Fintantoché ciò non avviene l'Impresa limita l'Indennizzo al valore delle Cose al "momento del Sinistro" come in precedenza specificato.

L'Impresa procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di Indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in Polizza.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il seguente Art. 50.

Art. 50 - Assicurazione parziale - Tolleranza

Se al momento del Sinistro la somma assicurata per il Fabbricato o per il Rischio Locativo risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, escluso il valore dell'area, e per il Contenuto e le Macchine Elettroniche inferiore al valore di rimpiazzo, l'Impresa risponde dei Danni nel rapporto esistente tra i due suddetti importi.

Tuttavia, se i valori di esistenza stimati al momento del Sinistro non superano di oltre il 15% le somme assicurate, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale.

Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza.

Art. 51 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Art. 52 - Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- l'Impresa, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire all'Impresa l'Indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 53 - Recupero delle Cose asportate

Se le Cose asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà dell'Impresa se questa ha risarcito integralmente il danno.

Se invece l'Impresa ha risarcito il danno in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta all'Impresa.

Art. 54 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei Danni. L'accertamento e la liquidazione dei Danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 55 - Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'Indennizzo è eseguito dall'Impresa presso la propria Sede, ovvero presso quella dell'Intermediario alla quale è assegnata la Polizza, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, purché siano decorsi trenta giorni dalla data del Sinistro senza che sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del Sinistro, il pagamen-

to viene eseguito solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dalle "Esclusioni" degli Artt. 27, 30 e 38.

Art. 56 - Cumulo di indennizzi

Qualora un Sinistro sia indennizzabile in base a più "Sezioni" della presente Assicurazione, il danno verrà liquidato attribuendo il Sinistro alla Sezione più favorevole all'Assicurato, senza alcuna compensazione o cumulo tra Sezioni.

Art. 57 - Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (spese di salvataggio) per nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quelle assicurate maggiorate dell'Indennizzo per le "Spese di demolizione e sgombero" e "Spese supplementari".

Art. 58 - Cose di proprietà di Terzi

La presente Polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei Danni.

L'accertamento e la liquidazione dei Danni così effettuati sono vincolanti anche per i Terzi, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

ARTICOLI DI LEGGE

Di seguito vengono riportati gli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni di Assicurazione.

Art. 1341 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto [1342, 1679, 2211] predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza [1176, 1370]. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità [1229], facoltà di recedere dal contratto [1373] o di sospenderne l'esecuzione [1461], ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze [2965], limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni [1462], restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi [1379, 1566, 2596], tacita proroga o rinnovazione del contratto [1597, 1899], clausole compromissorie [c.p.c. 808] o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria [1370; c.p.c. 6, 28, 29, 30, 413].

Art. 1342 – CONTRATTO CONCLUSO MEDIANTE MODULI O FORMULARI

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari [1370], predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 – PERDITA E DETERIORAMENTO DELLA COSA LOCATA

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento [1592 2] della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio [1611], qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile [1218 ss., 1256 ss., 2281]. È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa [1592 2, 1594].

Art. 1589 – INCENDIO DI COSA ASSICURATA

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo [1891], la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo [1223]. Quando si tratta di cosa mobile stimata [1908] e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore [1916].

Art. 1611 – INCENDIO DI CASA ABITATA DA PIU' INQUILINI

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio [1589], proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata. La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1784 – RESPONSABILITA' PER LE COSE CONSEGNATE E OBBLIGHI DELL'ALBERGATORE

La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell'importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Art. 1785 - bis - RESPONSABILITA' PER COLPA DELL'ALBERGATORE

L'albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.

Art. 1786 – STABILIMENTI E LOCALI ASSIMILATI AGLI ALBERGHI

Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.

Art. 1892 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave [1893, 1894, 1898]. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annulla-

mento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza [1892]. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – ASSICURAZIONE IN NOME O PER CONTO DI TERZI

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1896 – CESSAZIONE DEL RISCHIO DURANTE L'ASSICURAZIONE

Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l'assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

Qualora gli effetti dell'assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell'intervallo, l'assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.

Art. 1897 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose

fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato [1892, 1926]. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1899 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto [1326] alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita [1919 ss.].

Art. 1900 – SINISTRI CAGIONATI CON DOLO O COLPA GRAVE DELL'ASSICURATO O DEI DIPENDENTI

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave. L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere. Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana [Cost. 2] o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore [1914 3].

Art. 1901 – MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso [1918 ss.], e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita [1924, 1932; disp. att. 187].

Art. 1907 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore [1911]. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno [1908]. L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente [l.f. 5], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori [1299].

Art. 1913 – AVVISO ALL'ASSICURATORE IN CASO DI SINISTRO

L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto [1903], entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza [1915]. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro [1914; c. nav. 533]. Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore [1910 3].

Art. 1914 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno [1915]. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assi-

curatore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro [1907], anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente [1900]. L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti [1913]. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 – INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

L'assicurato che dolosamente non adempie [1218] l'obbligo dell'avviso [1913] o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto [1932].

Art. 1916 – DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili [1589]. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti [74] o da affini [78] dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici [2240]. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 – ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi [1900]. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse [1932]. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore [1932].

Art. 2049 – RESPONSABILITA' DEI PADRONI E DEI COMMITTENTI

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [1900].

Art. 2952 – PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

